

Norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica
(Delibera del Consiglio Comunale nr. 204 del 21.12.2001)

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Tutela dall'inquinamento acustico e zonizzazione acustica del territorio
- Art. 2 - Finalità della zonizzazione acustica del territorio comunale
- Art. 3 - Effetti dell'adozione della zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica
- Art. 4 - Modalità di aggiornamento e revisione della zonizzazione acustica

CAPO II - NORME DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

- Art. 5 - Rispetto dei limiti
- Art. 6 - Limiti alla fruizione del patrimonio edilizio per attività, funzioni e/o per l'installazione di impianti in grado di dar luogo ad effetti di inquinamento acustico
- Art. 7 - Relazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di concessione e/o autorizzazione edilizia o di autorizzazione per l'esercizio di attività produttive
- Art. 8 - Relazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di concessione e/o autorizzazione di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo
- Art. 9 - Relazione di impatto acustico da allegare ai progetti di opere stradali e infrastrutture di trasporto
- Art. 10 - Prescrizioni generali e documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione alla formazione di piani urbanistici esecutivi

CAPO III DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE E TEMPORANEE

- Art. 11 - Declaratoria di attività rumorosa temporanea
- Art. 12 - Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili
- Art. 13 - Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili
- Art. 14 - Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere temporaneo
- Art. 15 - Prescrizioni per la coltivazione delle cave di materiali
- Art. 16 - Prescrizioni per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani

CAPO IV – NORME TRANSITORIE

- Art. 17 - Aree soggette a variazione di destinazione d'uso secondo la strumentazione urbanistica in itinere
- Art. 18 - Fasce contermini ad assi viari soggetti a cambi di classificazione secondo gli strumenti di governo della mobilità
- Art. 19 - Aree aeroportuali e Piano di Zonizzazione Acustica

CAPO V – VIGILANZA E SANZIONI

- Art. 20 - Vigilanza e controlli
- Art. 21 - Sanzioni amministrative

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Tutela dall'inquinamento acustico e zonizzazione acustica del territorio

L'azione amministrativa del Comune di Napoli è improntata a principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno. Ai fini dell'individuazione dei:

- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
- valori limite assoluti di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori e determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale.

- valori limite differenziali di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori e determinato con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo termine con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti; così come definiti dall'art.2 comma 1 e), f), g), h) e comma 3 a), b) della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995, stabiliti dal DPCM del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e riportati in Appendice alla presente Normativa di Attuazione, il territorio del Comune di Napoli è suddiviso in zone corrispondenti alle seguenti definizioni:

CLASSE I

Aree particolarmente protette, ovvero aree per le quali la quiete sonora rappresenta un elemento base per la fruizione. Tali aree sono suddivise in tre sottoclassi:

Ia: plessi ospedalieri

Ib: plessi scolastici in sede propria, aree universitarie

Ic: aree di pregio ambientale e altre zone per le quali la quiete sonora ha particolare rilevanza.

CLASSE II

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, ovvero aree interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali e artigianali.

Aree ad uso agricolo, non interessate da attività che impiegano macchine operatrici e caratterizzate da una presenza abitativa sparsa.

Aree residenziali rurali o incluse in zone di elevato pregio ambientale.

Aree di interesse turistico-paesaggistico.

Aree attrezzate per lo sport, il tempo libero e la cultura.

CLASSE III

Aree di tipo misto, ovvero aree interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali.

CLASSE IV

Aree di intensa attività umana, ovvero aree interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; aree portuali e quelle con limitata presenza di piccole industrie; aree in prossimità della viabilità primaria per una fascia di 30 m per lato misurata a partire dal ciglio stradale; aree in prossimità di linee ferroviarie, per una fascia di 60 m per lato a partire dalla mezzera del binario più esterno. Nel caso di strade e/o ferrovie su viadotto queste fasce non sono applicabili se i due bordi dell'estradosso del viadotto si trovano ad una quota maggiore di 30 m rispetto al suolo.

Aree portuali.

Aree con limitata presenza di piccole industrie.

Aree con presenza quasi esclusiva di attività terziarie e direzionali.

CLASSE V

Aree prevalentemente industriali, ovvero aree interessate da insediamenti industriali e da scarsa presenza di abitazioni.

CLASSE VI

Aree industriali, ovvero aree interessate esclusivamente da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Art. 2 - Finalità della zonizzazione acustica del territorio comunale

La zonizzazione acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:

- stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui all'art.1 delle norme di attuazione;
- costituire riferimento per la redazione del Piano di Risanamento Acustico di cui all'art.7 della Legge 26 ottobre 1995 n.447 ed al successivo DPCM del 14 novembre 1997 art.6 comma 2), in base al confronto tra la rumorosità ambientale misurata o stimata nell'ambito del territorio comunale e gli standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate nel Piano di Zonizzazione Acustica;
- consentire l'individuazione delle priorità di intervento, in relazione all'entità della differenza tra stato di fatto e valori prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
- costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

Art. 3 - Effetti dell'adozione della zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica

L'adozione della zonizzazione acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento nella prassi amministrativa del Comune di Napoli i principi di tutela dall'inquinamento acustico previsti dalla Legge n. 447 del 26 ottobre 1995.

A far tempo dall'adozione della zonizzazione acustica del territorio comunale, qualsiasi variante al PRG ed ai relativi strumenti attuativi deve obbligatoriamente essere improntata a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di benessere acustico prescritti dalla Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni.

I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 4 - Modalità di aggiornamento e revisione della zonizzazione acustica

La zonizzazione acustica è soggetta a revisioni periodiche al fine di portare in conto variazioni sostanziali dei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (ad esempio: densità abitativa, commerciale ed artigianale). Durante dette revisioni si devono tenere in considerazione eventuali modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana principale.

Nel caso di varianti al PRG, la zonizzazione acustica viene revisionata contestualmente sulla base delle modificate destinazioni d'uso in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo oggetto delle varianti ed alle definizioni di classe di cui all'art.1 delle presenti norme di attuazione.

Per le zone soggette a Piani Esecutivi, l'approvazione di questi ultimi è subordinata alla determinazione della zonizzazione acustica sulla base della destinazione d'uso.

In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la zonizzazione acustica viene aggiornata automaticamente se vengono modificati i limiti massimi di esposizione senza variazione del numero

complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui intervenga una variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa.

CAPO II - NORME DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 5 - Rispetto dei limiti

Chiunque, soggetto privato o pubblico, sia nella qualità di proprietario o gestore, è responsabile della gestione e dell'utilizzazione di:

impianti tecnici degli edifici ed altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore;

- attività industriali;
- attività artigianali;
- attività commerciali;
- attività di servizio;
- attività professionali;
- attività agricole;
- parcheggi;
- aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci;
- depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
- aree adibite ad attività sportive e ricreative;

deve rispettare

1. i valori limite di emissione, riportati nella Tabella B allegata al DPCM del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", misurati in prossimità della sorgente sonora e secondo la rispettiva classificazione in zone adottata dal Comune di Napoli;
2. i valori limite assoluti di immissione, riportati nella Tabella C allegata al DPCM del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", misurati in prossimità dei ricettori all'esterno o nell'ambiente abitativo e secondo la classificazione in zone adottata dal Comune di Napoli;
3. i valori limite differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi riportati nel DPCM del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art.11 comma 1 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447, i valori limiti assoluti di emissione ed immissione, di cui alle Tabelle B e C allegata al DPCM del 14 Novembre 1997, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei valori limiti assoluti di immissione.

I valori limite differenziali di immissione non si applicano nelle aree classificate come classe VI e per la rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Art. 6 - Limiti alla fruizione del patrimonio edilizio per attività, funzioni e/o per l'installazione di impianti in grado di dar luogo ad effetti di inquinamento acustico

L'allocazione nel patrimonio esistente delle attività a maggiore impatto acustico, quali attività produttive, sportive e ricreative, nonché servizi commerciali polifunzionali deve essere improntata alla

minimizzazione della rumorosità ambientale esterna. L'insediamento di tali attività non deve avvenire, per quanto possibile, in edifici a prevalente destinazione residenziale.

Le attività artigianali devono essere collocate, per quanto possibile, nelle aree ad esse destinate (aree per gli insediamenti industriali ed artigianali). Per le attività artigianali particolarmente rumorose esistenti l'Amministrazione Comunale incentiverà interventi di delocalizzazione.

L'insediamento di attività ad elevato impatto acustico che si svolgono in periodo notturno (ad esempio dancing) deve avvenire in edifici con limitata presenza di funzioni residenziali e dove sono presenti adeguate dotazioni a parcheggio utilizzabili per l'attività durante il periodo notturno.

Nel caso di presenza nell'area di edifici ad uso residenziale, la relazione di impatto acustico, di cui all'articolo successivo, dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta dell'attività primaria, sia quella indiretta causata dal traffico indotto, con particolare riferimento al periodo notturno. Il rumore diretto e quello indiretto non dovrà superare i valori limite di emissione ed immissione stabiliti per la zona dove è prevista l'attività e per le zone limitrofe.

Le attività sportive particolarmente rumorose (ad esempio piste di kart, tiro al piattello) dovranno essere localizzate lontano da edifici residenziali, anche di tipo rurale.

L'insediamento di attività commerciali di tipo polifunzionale deve avvenire in edifici con assenza di funzioni residenziali dove sono presenti adeguate dotazioni a parcheggio utilizzabili durante il periodo del giorno in cui si svolgono le attività sopra menzionate.

Nel caso di presenza nell'area di edifici ad uso residenziale, la relazione di impatto acustico, di cui all'articolo successivo, dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta che quella indiretta causata dal traffico indotto, con particolare riferimento al periodo di esercizio dell'attività. Il rumore diretto e quello indiretto non dovrà superare i valori limite di emissione ed immissione stabiliti per la zona dove è previsto l'insediamento e per le zone limitrofe.

Art. 7 - Relazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di concessione e/o autorizzazione edilizia o di autorizzazione per l'esercizio di attività produttive

Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative (discoteche, circoli privati e pubblici esercizi) ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, le domande per provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

La documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato, deve essere resa con le modalità della dichiarazione di cui all'art.4 della Legge n.15/68 e deve contenere:

- a. i risultati delle rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- b. la localizzazione e la descrizione degli eventuali impianti tecnologici rumorosi e la valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- c. la valutazione del rispetto dei requisiti di fonoisolamento indicati nel DPCM del 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" e successive modifiche ed integrazioni;
- d. la valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in oggetto;

- e. la verifica dei valori limite di emissione ed immissione previsti per la Zonizzazione acustica e del criterio differenziale di cui all'art.4 del DPCM del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
- f. l'indicazione delle eventuali misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività o dagli impianti.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere presentata da parte del richiedente una dichiarazione in cui certifica che la nuova attività non comporta una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni rumorose.

Nel caso fosse previsto un aumento della rumorosità ambientale, il richiedente dovrà presentare una relazione di impatto acustico come descritta sopra.

L'esercizio di tutte le attività di cui sopra, nonché di quelle di cui ai successivi articoli 8 e 9, è subordinato al rilascio, sulla base della documentazione presentata e dei controlli finali, di un Nulla osta da parte del Servizio Progettazione e Valutazione Ambientale del Comune di Napoli.

Art. 8 - Relazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di concessione e/o autorizzazione di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo

Contestualmente alla istanza di concessione o di autorizzazione edilizia per interventi di trasformazione edilizia (nuove costruzioni, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo) di:

1. scuole ed asili nido,
2. ospedali,
3. case di cura e riposo,
4. parchi pubblici urbani ed extraurbani,
5. nuovi insediamenti residenziali prossimi ad infrastrutture viarie ad intenso traffico o a strutture di cui all'art.7;
6. dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato, che dovrà contenere:
7. i risultati delle rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
8. la valutazione del rispetto dei requisiti di fonoisolamento indicati nel DPCM del 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" e successive modifiche ed integrazioni;
9. l'indicazione delle eventuali misure previste per ridurre l'esposizione al rumore negli insediamenti da realizzare.

Art. 9 - Relazione di impatto acustico da allegare ai progetti di opere stradali e infrastrutture di trasporto

È fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati, titolari dell'iniziativa relativa alla progettazione ed alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto nel Comune di Napoli, ovvero alla ristrutturazione di quelle esistenti, di porre in atto tutti i possibili accorgimenti costruttivi, soluzioni tecnologiche e scelta dei materiali atti a garantire la minimizzazione degli effetti di inquinamento acustico nei confronti delle aree e degli insediamenti esposti; ciò con particolare riferimento agli interventi relativi a linee ferroviarie, autostrade, assi di viabilità primaria e strade comunque caratterizzate da elevati flussi di traffico in prossimità di aree abitate o per le quali gli strumenti urbanistici prevedano il futuro insediamento. Analoghi criteri dovranno essere osservati, per quanto possibile, in occasione della

ripavimentazione degli assi viari urbani ad elevato flusso di traffico. La relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato, da allegare ai progetti relativi alla realizzazione di opere stradali ed infrastrutture di trasporto, dovrà contenere:

- a. le rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- b. la valutazione dei flussi di traffico veicolare complessivo, delle percentuali di veicoli pesanti e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- c. la valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'infrastruttura in progetto;
- d. la verifica del rispetto dei limiti sonori massimi stabiliti dai regolamenti di esecuzione di cui all'art.11 della Legge n.447 del 26.10.1995 all'interno delle fasce di rispetto della specifica infrastruttura;
- e. la verifica dei limiti massimi e di qualità di zona previsti dalla zonizzazione acustica al di fuori delle fasce di rispetto definite dai regolamenti di esecuzione di cui all'art.11 della Legge n.447 del 26.10.1995 e da rilevare al limite delle zone edificate o da edificare;
- f. la proposta di dispositivi finalizzati al contenimento degli effetti dell'inquinamento acustico.

Nel caso in cui dall'esercizio dell'infrastruttura di trasporto in progetto derivi il superamento degli standard di comfort acustico previsti dalla zonizzazione acustica a carico delle aree confinanti, i piani parcellari di esproprio relativi alla realizzazione di nuove linee di trasporto e/o al potenziamento di quelle esistenti dovranno prevedere l'acquisizione delle aree utili alla realizzazione dei necessari dispositivi di protezione ed il progetto esecutivo dovrà risultare integrato dalla descrizione dettagliata di detti dispositivi.

Art. 10 - Prescrizioni generali e documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione alla formazione di piani urbanistici esecutivi

In sede di presentazione di Piani Esecutivi, con riferimento all'assetto planovolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto all'una o all'altra delle previste classi di zonizzazione acustica, ovvero alla suddivisione dello stesso in sub-comparti caratterizzati da differenti classi acustiche, in funzione delle loro destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, ecc.).

L'approvazione dei Piani Esecutivi comporterà l'automatico aggiornamento della zonizzazione acustica.

Nella definizione dell'assetto planovolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. In particolare, nella distribuzione delle volumetrie sull'area dell'intervento dovranno essere, di norma, osservati distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto. In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di rumorosità, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione degli edifici.

Ai Piani Esecutivi dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato, che dovrà contenere:

- a. le rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- b. la valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;

- c. la localizzazione e descrizione degli eventuali impianti tecnologici rumorosi e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- d. la valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in oggetto, la verifica dei valori limiti di emissione ed immissione massimi di zona previsti dalla zonizzazione acustica e la verifica del criterio differenziale di cui all'art.4 del DPCM del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Le eventuali opere di protezione passiva dovranno risultare progettate ed attuate contestualmente con le opere di urbanizzazione primaria, risultando inoltre la loro completa realizzazione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione esse risultano destinate.

CAPO III DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE E TEMPORANEE

Art. 11 - Declaratoria di attività rumorosa temporanea

Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili e che viene svolta all'aperto o in un strutture precarie o comunque al di fuori di edifici o insediamenti aziendali.

Per tali attività l'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere una deroga rispetto ai valori limiti di emissione ed ai valori limite assoluti e differenziali di immissione di cui al DPCM del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" se sono rispettati gli adempimenti e le prescrizioni riportati nei successivi articoli.

Art. 12 - Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili

L'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili viene rilasciata contestualmente alla specifica autorizzazione, a condizione che l'impiego di attrezzature ed impianti avvenga attuando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno disturbante il loro uso. Gli impianti fissi (motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni, ecc.) dovranno essere opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici residenziali circostanti. Gli schermi potranno essere costituiti da barriere anche provvisorie (ad esempio laterizi di cantiere, cumuli di sabbia ecc.) opportunamente posizionate.

Sono comunque vietate tutte le modifiche che comportano una maggiore emissione di rumore (ad esempio la rimozione dei carter dai macchinari). Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle norme antinfortunistiche.

L'apertura di cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree classificate I,II,III e IV nell'ambito dei quali si preveda l'uso con carattere non occasionale di attrezzature o macchine rumorose (ad esempio motocompressori, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori, pale caricatrici, betoniere fisse) è subordinata al preventivo deposito di una relazione di impatto acustico contenente la descrizione del tipo di macchine di cui si prevede l'impiego e la loro collocazione all'interno del cantiere; la presenza di eventuali schermature acustiche; la durata temporale del cantiere; il numero di ore giornaliere di apertura del cantiere; il livello della pressione sonora a distanza nota; la distanza e l'ubicazione degli edifici occupati esposti alla propagazione del rumore; il percorso di accesso e le aree di carico e scarico dei materiali e dei rifiuti.

Nel caso in cui la situazione descritta dovesse far prevedere il superamento di un livello equivalente, riferito all'orario di apertura del cantiere, di 70 dBA ovvero, riferito al tempo di funzionamento di una

singola macchina e/o alla durata di una singola operazione rumorosa, di 90 dBA in facciata degli edifici residenziali esposti, potranno essere prescritte limitazioni aggiuntive rispetto a quelle riportate nel presente articolo. Resta facoltà dell'Amministrazione Comunale disporre della sospensione dei lavori nel caso in cui fossero accertate le condizioni di esposizione al rumore a carico degli edifici contermini eccedenti quanto descritto nel presente articolo.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga nei cantieri edili può essere consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30 nel periodo in cui vige l'ora solare e dalle 07.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 nel periodo in cui vige l'ora legale.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga nei cantieri stradali ed assimilabili può essere consentita nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00.

Le attività che non comportano l'impiego di attrezzature che danno luogo al superamento dei limiti di zona sono comunque vietate dopo le ore 20.00 e durante il periodo notturno.

Per i cantieri edili, stradali ed assimilabili da attivare per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, di acqua potabile, di gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione è concessa deroga agli orari e agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente normativa.

Art. 13 - Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili

L'Amministrazione Comunale individua, all'interno del proprio territorio, le aree su suolo pubblico da destinare ad attività di intrattenimento anche a carattere temporaneo e/o mobile e/o all'aperto e/o in strutture precarie. Tali aree devono essere individuate, per quanto possibile, secondo criteri che tendono a ridurre l'impatto acustico dell'attività da autorizzare in deroga e comunque lontane da aree classificate Ib (zone ospedaliere).

L'autorizzazione in deroga per le manifestazioni in luogo pubblico, od aperto al pubblico, deve intendersi compresa nella licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici nel caso in cui la loro durata temporale non ecceda 3 giorni complessivi anche non consecutivi nell'arco di un bimestre.

L'impiego, all'aperto o in strutture precarie, di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose deve essere interrotto in periodo notturno entro le ore 24.00 e deve comunque garantire:

1. un livello equivalente sonoro non superiore a 75 dBA misurato in facciata agli edifici residenziali esposti;
2. una differenza tra livello equivalente sonoro lineare e livello equivalente sonoro pesato con curva di ponderazione A, entrambi misurati in facciata agli edifici residenziali esposti, non superiore a 10 dB.

Manifestazioni all'aperto o in strutture precarie di durata superiore a 3 giorni anche non consecutivi nell'arco di un bimestre, dovranno ottenere formale autorizzazione dal Servizio Progettazione e Valutazione Ambientale del Comune di Napoli previa presentazione di una relazione di impatto acustico da allegare alla domanda per spettacoli e intrattenimenti pubblici. Tale relazione dovrà contenere la localizzazione di impianti ed attrezzature rumorose necessarie per il tipo di manifestazione, la perimetrazione dell'area interessata alla manifestazione, la durata temporale della manifestazione, una

attestazione che strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere di cui si prevede l'uso, in seguito agli accorgimenti adottati, diano luogo a:

1. un livello equivalente sonoro non superiore a 80 dBA misurato sul perimetro esterno dell'area interessata dalla manifestazione;
2. un livello equivalente sonoro non superiore a 70 dBA misurato in facciata agli edifici residenziali esposti;
3. una differenza tra livello equivalente sonoro lineare e livello equivalente sonoro pesato con curva di ponderazione A, entrambi misurati in facciata agli edifici residenziali esposti, non superiore a 10 dB.

L'impiego delle apparecchiature rumorose dovrà in ogni caso essere interrotto durante il periodo notturno entro le ore 24.00. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo anche quelle esercitate all'aperto a supporto dell'attività principale licenziata (ad esempio piano-bar, serata musicale, karaoke, ecc. e comunque tutte quelle soggette all'autorizzazione ex art.68 e 69 TULPS) con tutte le limitazioni sopra indicate.

Art. 14 - Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere temporaneo

Macchine da giardino: l'impiego di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 07.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e nei giorni festivi e al sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle zone circostanti ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica corrente ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Altoparlanti: l'impiego di altoparlanti installati su veicoli, ai sensi del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Cannoncini spaventapasseri: l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati è consentito a distanza superiore a 200 metri dalle abitazioni residenziali ed è comunque vietato durante il periodo notturno.

Allarmi antifurto: i sistemi di allarme antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti primi. Nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi.

In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

Art. 15 - Prescrizioni per la coltivazione delle cave di materiali

Al piano di coltivazione delle cave di materiali dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico che dovrà contenere:

1. l'ubicazione della cava, delle sorgenti sonore e degli edifici abitati in prossimità;
2. la caratterizzazione delle principali sorgenti di rumore;
3. la stima dei livelli sonori più significativi all'esterno dell'area di cava e in prossimità degli edifici abitati più vicini.

In presenza di edifici l'attività estrattiva non potrà essere condotta a distanza inferiore a 200 metri dagli edifici effettivamente abitati; in tal caso sul perimetro esterno degli scavi dovrà essere realizzato preventivamente un argine di contenimento del rumore di altezza minima tale da garantire un livello equivalente non superiore a 60 dBA in corrispondenza delle facciate degli edifici e in riferimento alla giornata di attività della cava.

Distanze minori potranno essere eventualmente concesse a condizione che, per particolari accorgimenti nella realizzazione del cantiere, sia comunque documentato il rispetto dei limiti di esposizione prescritti dal presente articolo.

Tutte le macchine escavatrici dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge in termini di rumorosità massima ed in particolare durante il loro impiego non dovranno essere asportati dispositivi protettivi che comportino l'aumento del rumore emesso.

Nuove autorizzazioni alla coltivazione di cave non potranno comunque essere concesse in aree di Classe I.

Art. 16 - Prescrizioni per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani deve essere articolato in modo da contenere per quanto possibile l'inquinamento acustico, in particolare durante le ore notturne. I tempi di stazionamento degli automezzi di dimensioni più grandi utilizzati per la compattazione ed il trasporto finale devono essere ridotti al minimo; i punti di stazionamento devono essere ubicati, per quanto possibile, lontano dagli edifici utilizzati per civili abitazioni; durante attese prolungate i motori di trazione e i meccanismi di compattazione degli automezzi devono essere tenuti spenti.

I macchinari e mezzi utilizzati per la raccolta, la compattazione ed il trasporto devono soddisfare i requisiti corrispondenti ai livelli sonori minimi compatibili con le tecnologie esistenti; i contenitori devono essere scelti in modo tale da ridurre la rumorosità durante le operazioni di svuotamento.

In caso di affidamento a terzi, le Ditte interessate al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovranno presentare una relazione di impatto acustico atta a dimostrare che le modalità e le tecnologie del servizio offerto sono indirizzate anche al contenimento dell'inquinamento acustico.

La relazione di impatto acustico del servizio dovrà contenere:

1. modalità di svolgimento del servizio;
2. caratteristiche di emissione sonora degli automezzi utilizzati durante il servizio;
3. caratteristiche costruttive dei contenitori;
4. ubicazione dei punti di raccolta e compattazione;
5. orari e tempi necessari per le operazioni;
6. stima dei livelli sonori in prossimità delle facciate degli edifici più esposti durante le operazioni di compattazione.

Nella fase di aggiudicazione del servizio, l'Amministrazione Comunale valuterà e terrà in conto i risultati della relazione di impatto acustico.

CAPO IV – NORME TRANSITORIE

Art. 17 - Aree soggette a variazione di destinazione d'uso secondo la strumentazione urbanistica in itinere

Nelle more dell'approvazione della Variante Generale al Piano Regolatore di Napoli del '72, le zone per le quali il nuovo strumento urbanistico prevede un sostanziale cambio di destinazione d'uso sono state individuate nelle tavole del Piano di Zonizzazione Acustica come "zone di transizione". Per queste aree è riportata una duplice classificazione: la prima indica la classe acustica coerente con la destinazione d'uso attuale; la seconda indica la classe acustica coerente con la destinazione d'uso prevista e diverrà operativa a seguito dell'approvazione della Variante Generale.

Art. 18 - Fasce contermini ad assi viari soggetti a cambi di classificazione secondo gli strumenti di governo della mobilità

Le fasce contermini ad assi viari attualmente primari per i quali è prevista dagli strumenti di governo della mobilità, vigenti o in itinere, la declassazione o la demolizione sono state individuate come "zone di transizione". Per tali fasce è riportata una duplice classificazione: la prima indica la classe acustica coerente con la classificazione attuale dell'asse viario, la seconda indica la classe acustica in cui tali fasce ricadranno a seguito di provvedimenti che renderanno operative le previsioni degli strumenti di governo della mobilità.

Art. 19 - Aree aeroportuali e Piano di Zonizzazione Acustica

In attesa che la Commissione, istituita dall'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile ai sensi dell'art.5 comma 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 31 ottobre 1997, individui le zone A, B e C per l'aeroporto di Napoli, così come definite dall'art.6 del medesimo Decreto Ministeriale, per le aree circostanti l'aeroporto vige la classificazione riportata nelle Tavole del Piano di Zonizzazione Acustica.

Ai sensi dell'art.6 comma 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 3 dicembre 1999 le aree nei dintorni dell'aeroporto che cadranno all'interno della zona A, di cui al comma precedente, subiranno una modifica della classificazione acustica tale da rendere compatibile il limite di rumorosità di tale area con quello previsto per le zone A e stabilito dall'art.6 comma 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 31 ottobre 1997.

CAPO V – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 20 - Vigilanza e controlli

La vigilanza e il controllo sull'applicazione delle presenti norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica è esercitata dal personale del Servizio Progettazione e Valutazione Ambientale del Comune di Napoli nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 447 del 26/10/95.

Ove dai controlli effettuati, risultasse l'inosservanza delle prescrizioni normative, il Sindaco, indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, diffida gli interessati ad adeguarsi entro un congruo termine. In caso di inosservanza della diffida, il Sindaco può ordinare, avuto riguardo ai danni per la salute pubblica e per l'ambiente, la sospensione dell'attività ovvero, ove possibile, la chiusura dei singoli impianti o macchinari che generano l'inquinamento per il tempo necessario all'adeguamento degli stessi alle prescrizioni contenute nella diffida, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.

Ove l'interessato, anche dopo il periodo di sospensione, continuasse a non adeguarsi alle prescrizioni, è ordinata, da parte dello stesso Sindaco, la chiusura definitiva dell'attività o il fermo degli impianti e dei macchinari che generano le emissioni indebite. Resta fermo quanto disposto dall'art.9 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, in materia di ordinanze contingibili ed urgenti.

Art. 21 - Sanzioni amministrative

Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

1. chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissione sonora, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'art.2 comma 1 lettere e) e f) della Legge n.447 del 26 ottobre 1995 fissati dal DPCM del 14 novembre 1997, e pertanto violi l'art.5 delle norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000;
2. chiunque non ottemperi alla presentazione preventiva delle relazioni di impatto acustico di cui agli art.7, 8, 9 e 10 delle norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000;
3. fatto salvo quanto previsto dall'art.650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art.9 della Legge n.447 del 26 ottobre 1995, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000;
4. chiunque violi i regolamenti di esecuzione di cui all'art.11 della Legge n.447 del 26 ottobre 1995, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000;
5. chiunque violi le prescrizioni relative all'impiego di attrezzature rumorose o agli orari previsti per i cantieri edili, stradali o assimilabili di cui all'art.12 delle norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000;
6. chiunque violi le prescrizioni relative alle manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili di cui all'art.13 delle norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000;
7. chiunque violi le prescrizioni relative per l'impiego di attrezzature rumorose di carattere temporaneo di cui all'art.14 delle norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000;
8. chiunque violi le prescrizioni relative alla coltivazione di cave di cui all'art.15 delle norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000;
9. chiunque violi le prescrizioni relative alla raccolta di rifiuti solidi urbani di cui all'art.16 delle norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000;

I sopraelencati importi sono raddoppiati in caso di recidiva. I proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono introitati nel bilancio del Comune.